

ORDINE DISTRETTUALE DEGLI AVVOCATI DI CATANZARO

REGOLAMENTO SULLA DIFESA D'UFFICIO PER I MINORENNI

Adottato con delibera del 20.02.2026

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catanzaro

- visto l'art. 16 della Legge 31 dicembre 2012 n. 247;
- visto l'art. 11 del D.P.R. 22 settembre 1988 n. 448;
- visto l'art. 15 del D.L.vo 28 luglio 1989 n. 272;
- visto l'art. 29 disp. att. c.p.p.;
- richiamato il principio secondo cui la difesa d'ufficio, incarico di natura pubblicistica, deve essere effettiva e garantire professionalità, competenza e decoro;
- ribadita la natura volontaria dell'iscrizione nelle liste dei difensori d'ufficio e i doveri che ne derivano nei confronti dell'assistito, dei colleghi e delle istituzioni forensi;
- considerata la necessità di assicurare elevati standard di preparazione tecnica nella difesa minorile;
- preso atto delle competenze attribuite ai Consigli dell'Ordine distrettuali in materia di difesa nel processo minorile;

DELIBERA

di adottare il seguente Regolamento.

ART. 1

Liste dei difensori d'ufficio dei minorenni

1. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catanzaro – Ordine Distrettuale istituisce, per la nomina dei difensori d'ufficio nei procedimenti con indagati o imputati minorenni, due liste: a) **Lista minorenni liberi**; b) **Lista minorenni detenuti o arrestati (Lista Reperibilità)**.
2. Possono iscriversi alle liste gli avvocati iscritti agli Albi ordinari, da almeno cinque anni, compresi nel Distretto di Corte di Appello di Catanzaro, in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento.
3. Nella Lista minorenni detenuti o arrestati sono inseriti esclusivamente i difensori che dichiarino la propria disponibilità alla reperibilità per indagati o imputati arrestati o detenuti, atti urgenti e sostituzioni urgenti.
4. Il Consiglio può deliberare la sospensione dai turni di reperibilità per giustificato e comprovato motivo.

ART. 2

Requisiti generali per l'iscrizione



1. L'iscrizione nelle liste dei difensori d'ufficio dei minorenni richiede il possesso di **specificata preparazione** ai sensi dell'art. 11 D.P.R. 448/1988 e dell'art. 15 D.L.vo 272/1989.

2. Si considera in possesso di specifica preparazione l'avvocato che: a) sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 29 comma 1 bis disp. att. c.p.p.; b) svolga non saltuariamente attività forense in materia penale avanti alle autorità giudiziarie minorili;

oppure

c) abbia frequentato corsi di formazione o aggiornamento in diritto minorile conformi all'art. 15 D.L.vo 272/1989.

3. La domanda di iscrizione deve essere presentata al Consiglio dell'Ordine circondariale di appartenenza, che la trasmette al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catanzaro unitamente alla documentazione comprovante il possesso dei requisiti.

ART. 3

Requisiti specifici per l'inserimento nelle liste avanti il Tribunale per i Minorenni

1. L'avvocato iscritto all'elenco unico nazionale dei difensori di ufficio che chieda l'inserimento nelle liste avanti il Tribunale per i Minorenni deve produrre: **a)** copia di verbali o attestazioni comprovanti la partecipazione quale difensore, anche come sostituto processuale, ad almeno **cinque udienze** penali avanti il Tribunale per i Minorenni nell'anno solare precedente la richiesta; **b)** non più di una udienza quale sostituto ex art. 97 comma 4 c.p.p.; **c)** sono escluse le udienze di mero rinvio e di smistamento senza trattazione di questioni preliminari; **oppure, in alternativa, d)** attestazione di frequenza del Corso di diritto penale minorile organizzato dall'Ordine ai sensi dell'art. 15 comma 4 D.L.vo 272/1989.

2. La richiesta è valutata dalla Commissione Difese d'Ufficio costituita in seno al Consiglio dell'Ordine, che può convocare il richiedente per un colloquio e riferisce al Consiglio per la decisione finale.

3. L'avvocato in possesso dei requisiti può chiedere l'inserimento esclusivamente nelle liste dei difensori d'ufficio avanti il Tribunale per i Minorenni.

ART. 4

Permanenza nelle liste

1. Per permanere nelle liste, oltre ai requisiti previsti per la permanenza nell'elenco unico nazionale, il difensore deve produrre ogni due anni: - attestazione di partecipazione a corsi di aggiornamento in diritto minorile per una durata complessiva non inferiore a **dieci ore annue**.

ART. 5

Doveri del difensore d'ufficio

1. Il difensore deve svolgere la propria attività con coscienza, diligenza, puntualità e correttezza.



2. Quando nominato:

- a) ha l'obbligo di prestare il patrocinio;
- b) non può rifiutare o interrompere l'attività senza giustificato motivo;
- c) deve informare l'assistito della facoltà di nominare un difensore di fiducia e della disciplina della liquidazione dei compensi;
- d) deve garantire la reperibilità nei turni assegnati;
- e) in caso di impedimento, deve darne tempestiva comunicazione e indicare un sostituto;
- f) deve portare a compimento il mandato anche in caso di cancellazione volontaria dalle liste.

ART. 6

Sospensione e cancellazione

Il Consiglio dell'Ordine può disporre la sospensione o, nei casi più gravi, la cancellazione dalle liste nei casi di reiterata inosservanza dei doveri previsti dal presente regolamento.

ART. 7

Aggiornamento professionale – Principio di competenza

- 1. In adempimento del dovere di formazione continua previsto dall'art. 15 del Codice Deontologico Forense e dall'art. 11 L. 247/2012, l'avvocato iscritto nelle liste ha l'obbligo di curare la propria preparazione tecnica con specifico riferimento alla difesa penale minorile.
- 2. La formazione permanente deve essere realizzata mediante partecipazione a corsi, seminari e iniziative culturali giuridiche idonee ad accrescere la competenza in ambito penale, con particolare riguardo al diritto e al processo minorile.

ART. 8

Disposizioni finali

- 1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione.
- 2. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni normative vigenti in materia.

Approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catanzaro nella seduta del 20.02.2026.

